



**Comune di Lagnasco**  
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 43 del 20/11/2015**

**Oggetto :**

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ISTITUITA TRA I COMUNI DI MANTA, SCARNAFIGI E LAGNASCO. - RECESSO DEL COMUNE DI LAGNASCO. - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaquindici** addì **venti** del mese di **novembre** alle ore **18** e minuti **00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	SINDACO	X	
SACCHETTO ANDREA	VICE SINDACO	X	
GALLESIO MARCO	ASSESSORE	X	
<b>Totale</b>		3	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor **PAROLA Dott. Corrado**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che, con Delibera n. 48 del 22 dicembre 2014, il Consiglio comunale ha approvato l'istituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Manta, Scarnafigi e Lagnasco, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., modificato dal D.L. 90/2014 e dalla relativa Legge di conversione n. 114/2014, approvandone lo schema di Convenzione.

Rilevato che la sottoscrizione della Convenzione avente ad oggetto la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Manta, Scarnafigi e Lagnasco è avvenuta il 22 gennaio 2015.

Considerato che l'Amministrazione comunale di Lagnasco ravvisa, allo stato attuale, la necessità di aggregarsi ad un soggetto di maggiori dimensioni per l'espletamento delle funzioni inerenti le acquisizioni di lavori, beni e servizi per le quali i Comuni non possono procedere autonomamente, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Dato atto che l'art. 12 della richiamata Convenzione prevede, fra l'altro, la possibilità di recesso da parte dei Comuni aderenti, in qualunque momento, purché comunicata agli altri Enti con un preavviso minimo di mesi tre.

Ravvisata, quindi, l'opportunità di esercitare da parte del Comune di Lagnasco il diritto di recesso dalla Convenzione disciplinante il funzionamento della Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Manta, Scarnafigi e Lagnasco, secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 12 della Convenzione.

Ritenuto, a tal fine, opportuno comunicare ai Sindaci dei Comuni di Manta e di Scarnafigi, quali altri soggetti aderenti, la volontà dell'Amministrazione comunale di Lagnasco di recedere dalla Convenzione disciplinante il funzionamento della Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Manta, Scarnafigi e Lagnasco, con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano,

## DELIBERA

Di manifestare la volontà dell'Amministrazione comunale di Lagnasco al recesso dalla Convenzione di costituzione della Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Manta, Scarnafigi e Lagnasco, sottoscritta il 22 gennaio 2015, procedendo ad effettuare la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 12 della citata Convenzione, ai Sindaci dei Comuni di Manta e di Scarnafigi, quali altri Soggetti aderenti.

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

